

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 5 del 30 Gennaio 2016

LE CAMERE DI COMMERCIO IN AGITAZIONE

In tutta Italia è stato indetto lo stato di agitazione del personale delle Camere di Commercio.

Nei prossimi giorni il Consiglio dei Ministri varerà il Decreto Legislativo di riordino del sistema delle Camere di Commercio in base al quale **il Governo intende togliere alle Camere la quasi totalità delle loro funzioni.**

Secondo le indiscrezioni, il Governo intenderebbe spogliare le Camere di buona parte delle loro funzioni:

- addio a **contributi e finanziamenti alle imprese;**
- niente più sostegno all'**internazionalizzazione;**
- niente più sostegno all'**innovazione;**
- niente più sostegni ai **confidi;**
- addio ai servizi di **conciliazione e mediazione;**
- niente più **camere arbitrali;**
- niente più servizio di **marchi e brevetti;**
- niente più **corsi di formazione;**
- fine degli **studi sull'economia del territorio.**

Un progetto, quello del Governo, che intende **riproporre un modello di accentramento organizzativo in contrasto con il principio di autonomia dei territori in materia di sviluppo economico e sociale.**

I lavoratori delle Camere di Commercio manifestano la propria indignazione per:

- 1) la **volontaria e progressiva distruzione del "sistema camerale"** considerato, per efficienza e professionalità, una delle "**eccellenze**" della Pubblica Amministrazione italiana;
- 2) la **drastica riduzione di risorse a favore delle imprese e dell'economia del territorio** in cambio di un irrisorio risparmio medio del diritto camerale versato dalle aziende;
- 3) l'**assurdo spreco di competenze e capacità operative** cui la riforma è finalizzata ed esprimono grande preoccupazione per il mantenimento dei livelli occupazionali.

Nel nostro piccolo, **condividiamo le ragioni della protesta e ci associamo a coloro che chiedono spiegazioni sul perché di questo tentativo del Governo di smantellare tutti i corpi intermedi della Pubblica Amministrazione e, tra questi, le Camere di Commercio: Enti che esistono in tutto il mondo!**

Qualsiasi tipo di riforma che si rispetti, effettuata in qualsiasi settore, sia pubblico che privato, deve operare nel senso di migliorare e non di distruggere quello che c'è di buono. Vogliamo ricordare a chi fa finta di non saperlo: **le Camere di Commercio non pesano minimamente sul bilancio dello Stato, in quanto non usufruiscono di alcun contributo statale! In Italia sono ben altri i "carrozzoni" che andrebbero soppressi prima delle Camere di Commercio. E tutti sanno quali !!!!**

1. SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO - Pubblicato il decreto che apporta modifiche ed abrogazioni di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2015, il **Decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10**, recante "Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Il provvedimento – **in vigore dal 29 gennaio 2016** - mira a **semplificare il sistema normativo** mediante l'abrogazione delle disposizioni di legge recanti la previsione di provvedimenti attuativi per i quali non sussistono più le condizioni di adozione oppure la loro modifica, al solo fine di favorirne l'attuazione, assicurando comunque la coerenza giuridica, logica e sistemica della normativa.

Per questo è stato effettuato, con la collaborazione di tutte le amministrazioni centrali, un censimento che ha portato all'individuazione di un **primo elenco** di provvedimenti le cui condizioni di adottabilità non risultano più attuali e la cui abrogazione non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Inoltre, è stato predisposto un **secondo elenco** di provvedimenti la cui attuazione richiede una modifica della normativa primaria.

Il decreto n. 10/2016 interviene a **modificare 12 norme** e ad **abrogarne 46**, realizzando una prima razionale semplificazione del sistema normativo, riferita ad ambiti tematici importanti, nell'ottica di incrementare l'efficacia delle leggi facilitandone l'attuazione amministrativa, a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

I ministeri si sono altresì impegnati alla rapida adozione dei provvedimenti amministrativi non ancora adottati previsti dalle disposizioni legislative modificate proprio al fine di favorirne l'attuazione.

Anche sul versante delle abrogazioni, l'intervento di pulizia dell'ordinamento giuridico realizzato dal decreto costituisce un elemento di semplificazione, di maggiore chiarezza e di certezza del diritto.

Le abrogazioni sono state disposte laddove gli obiettivi posti dalle norme di riferimento risultano già raggiunti con diverse modalità oppure nei casi in cui la materia è stata successivamente disciplinata in modo più complessivo ed organico.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2. APPALTI PUBBLICI E CONTRATTI IN CONCESSIONE - Promulgata la legge che delega il Governo ad aggiornare la disciplina vigente recependo tre direttive europee

Dopo oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) e sei dall'emanazione del relativo regolamento di attuazione ((D.P.R. n. 207/2010), è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2016, la **Legge 28 gennaio 2016, n. 11**, recante "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Il Governo, secondo quanto stabilito all'art. 1, comma 1, dovrà adottare:

a) **entro il 18 aprile 2016**, un decreto legislativo che contenga il **recepimento delle seguenti tre direttive europee**: nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché

b) **entro il 31 luglio 2016**, un decreto legislativo per il **riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici** relativi a lavori, servizi e forniture.

Non è esclusa la possibilità che il Governo, anziché due distinti decreti, possa adottare, entro il 18 aprile 2016, "un **unico decreto legislativo**", nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e dei principi e criteri direttivi specifici fissati all'articolo 1 della presente legge, "tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea".

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo della nuova legge clicca qui.](#)

3. START-UP INNOVATIVE - Dal Ministero chiarimenti su bilancio ultrannuale e dichiarazione di mantenimento dei requisiti

Nel caso di società di nuova costituzione che opta per il primo esercizio cosiddetto "lungo", l'obbligo di conferma dei requisiti, in capo alla società, **scatta alla chiusura del primo esercizio di durata ultrannuale**.

Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico con il **Parere del 25 gennaio 2016, Prot. 17070**.

Il parere è stato emesso in risposta ad un preciso quesito posto da uno Studio professionale che - partendo dal presupposto che in determinati casi quando una società di capitali viene costituita sul finire dell'anno solare, **è possibile optare per il primo esercizio cosiddetto "lungo"** (es. società costituita il 1° novembre 2015 ha la possibilità di optare per la chiusura esercizio al 31 dicembre 2016 e non al 31 dicembre 2015) - ha chiesto di sapere se in questo caso sia necessario inviare la pratica relativa al mantenimento dei requisiti di Start-up innovativa considerando i termini derivanti dall'esercizio "classico" (31 dicembre 2015, quindi nel corso del 2016 e comunque entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio quindi entro 30 giugno 2016) o se sia invece possibile considerare il termine dell'anno 2017, ovvero entro il 30 giugno 2017.

Il Ministero ricorda che la giurisprudenza ammette il ricorso all'esercizio ultrannuale e la prassi ritiene, con la giurisprudenza, derogabile l'annualità ma entro **due precisi limiti**:

- 1) l'ultrannualità dell'esercizio è consentita **solo in fase di costituzione** e non anche successivamente;
- 2) la **durata massima** dell'esercizio ultrannuale consentita per le Start-up è di **quindici mesi**, per evitare effetti elusivi della disciplina recata dal comma 14, dell'art. 25, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (per cui solo una società costituita dal 1° ottobre in poi potrebbe giovare di questa deroga).

Ne consegue, con riferimento al quesito proposto, che alle condizioni sopra evidenziate, l'obbligo di conferma dei requisiti, in capo alla società, **scatta in questo caso alla chiusura del primo esercizio di durata ultrannuale**.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

4. PMI INNOVATIVE - Dal Ministero chiarimenti sulla certificazione del bilancio ante e post iscrizione alla Sezione speciale - Certificazione "legale" e certificazione "volontaria"

In merito alle modalità di certificazione del bilancio vanno distinte **due ipotesi**:

- **"a regime"**, ovvero dopo l'iscrizione della PMI alla sezione Speciale del Registro imprese: in questo caso **la certificazione è di tipo legale** e non volontario;
- **"in sede di prima iscrizione"** alla Sezione Speciale: in questo caso è applicabile la procedura di **revisione volontaria**.

Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico con il **Parere del 26 gennaio 2016, Prot. 19271**, emesso in risposta ad un preciso quesito posto da uno Studio professionale che ha chiesto chiarimenti sulla **modalità di certificazione del bilancio** "a regime" e "in sede di prima iscrizione" nella sezione speciale del Registro delle imprese. In particolare è stato richiesto:

a) la conferma della correttezza dell'indicazione generale relativa alla necessità di una **certificazione di tipo "legale" e non "volontaria"**;

b) se, in merito al caso di società che, di regola, non sono tenute all'obbligo di certificazione e per le quali tale obbligo sorge solo al momento dell'iscrizione e per le finalità previste dalla normativa sulle PMI innovative, possano, esclusivamente in sede di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, il tipo di incarico da conferire possa essere quello di tipo "volontario", *«in ragione anche dei maggiori oneri e complicazioni che l'incarico di revisione "legale" comporta»*.

Il Ministero chiarisce che due sono i momenti nei quali la norma richiede la certificazione del bilancio delle società PMI innovative: quello c.d. **"a regime"**, e cioè successivo alla iscrizione della PMI in sezione speciale e quello **"immediatamente propedeutico"**. Ci si riferisce ovviamente agli **esercizi sociali pre e post iscrizione** alla sezione speciale delle PMI.

Tutti gli esercizi sociali, chiusi dopo l'iscrizione della PMI alla sezione speciale e fin quando tale iscrizione permanga, impongono l'obbligo di certificazione del bilancio, che in assenza di previsioni eccezionali del legislatore soggiace alle regole dettate dal D.Lgs. n. 39/2010. In questo caso si è pertanto in presenza di **revisione legale** e non volontaria.

Ben diversa è invece la situazione relativa al momento dell'iscrizione alla sezione speciale delle PMI, dove la società, non essendo, di regola, tenuta all'obbligo di revisione legale innovativa, ha già approvato un bilancio, privo della certificazione di revisione.

A detto bilancio non può unirsi, ex post, una certificazione di revisione secondo i canoni della revisione legale. Il bilancio è stato infatti già approvato a suo tempo dall'Assemblea. Vengono pertanto a mancare due degli elementi che contraddistinguono la revisione legale:

1) *la nomina del revisore è operata dall'assemblea.*

2) *la relazione del revisore è resa all'assemblea prima dell'approvazione del bilancio.*

Ne consegue che la procedura di **revisione volontaria** deve ritenersi applicabile **esclusivamente nell'ipotesi della certificazione di bilancio per l'esercizio ante iscrizione alla sezione speciale**. Ciò comporta, operativamente, che il legale rappresentante dovrà dare mandato al revisore (o alla società di revisione), che dovrà produrre una relazione sul bilancio a suo tempo approvato e depositarla presso il Registro delle imprese. La PMI viene iscritta alla sezione speciale e da quel momento viene meno la eccezionalità e trova applicazione la disciplina ordinaria della revisione legale.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

5. ITALIA STARTUP VISA e ITALIA STARTUP HUB - Il Ministero pubblica i primi dati sui programmi per attrarre imprenditori innovativi

Lanciato dal Ministro dello Sviluppo economico il 24 giugno 2014, il **programma Italia Startup Visa** ha rivoluzionato l'iter standard per la **concessione dei visti di ingresso per lavoro autonomo**, introducendo una cospicua semplificazione a beneficio di cittadini non UE che intendono avviare una startup innovativa nel nostro Paese.

Accogliendo gli orientamenti europei, il 23 dicembre 2014, sul modello di Italia Startup Visa, è stato inoltre lanciato il **programma Italia Startup Hub**, con cui l'applicabilità della procedura semplificata è stata estesa anche ai cittadini non UE che già si trovano in Italia e intendono permanere per avviare una startup innovativa.

Il programma Italia Startup Hub permette di convertire il permesso di soggiorno in scadenza in possesso del cittadino non UE in un "**permesso per lavoro autonomo startup**" senza dover uscire dal territorio italiano e godendo delle stesse modalità semplificate previste per la concessione dei visti startup.

Nell'ambito del **programma Italia Startup Visa al 31 dicembre 2015** sono pervenute **61 candidature**, di cui 18 nel 2014 e 43 nel 2015; 45 candidati sono di sesso maschile, 16 di genere femminile, e la loro età media è di 34,2 anni.

I Paesi di provenienza sono 18 e toccano tutti i continenti. I tre che hanno dimostrato un maggiore interesse sono **Russia** (20 candidature), **Ucraina** (10) e **Stati Uniti** (7).

54 candidature hanno riguardato la costituzione di nuove imprese; 7 quelle in cui si è avuta un'aggregazione verso startup innovative già costituite, per lo più da italiani.

Quanto al **programma Italia Startup Hub**, finora sono pervenute **5 candidature**, di cui due dalla **Corea del Sud**, due dall'**Iran** e una dagli **Stati Uniti**. Tutte hanno avuto esito positivo e hanno portato alla conversione del permesso di soggiorno precedentemente detenuto in permesso per lavoro autonomo startup.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del primo rapporto quadrimestrale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

6. ARTIGIANI E COMMERCianti - Stabilite le aliquote contributive per l'anno 2016

L'INPS ha emanato la **Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016**, con la quale ha comunicato la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2015 per gli iscritti alla **gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali**.

L'art. 24, comma 22 del D.L. n. 201/2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 214/2011, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, **per l'anno 2016**, sono pari alla misura del **23,10 %**.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2016, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla **riduzione del 50%** dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli

esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Per l'anno 2016, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all'anno 2015 ed è pari a euro 15.548,00.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

1. Artigiani:

1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: **23,10%**,

1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: **20,10%**.

2. Commercianti:

2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: **23,19%**,

2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: **20,19%**.

La riduzione contributiva al 20,10 % (artigiani) e 20,19% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Per quanto riguarda i **termini e le modalità di versamento l'INPS**, l'INPS ricorda che per il 2016 i contributi devono essere versati, **telematicamente**, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- **16 maggio 2016, 22 agosto 2016, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017**, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015, primo acconto 2016 e secondo acconto 2016.

I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, "**Dati del mod. F24**", da cui è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 15/2016 clicca qui.](#)

7. GESTIONE SEPARATA - Fissate le aliquote contributive per il 2016

L'INPS, con la **circolare n. 13 del 28 gennaio 2016**, ha comunicato le nuove aliquote contributive da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata a seguito delle variazioni intervenute con la L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e con il Jobs Act.

L'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che, per i **soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, l'aliquota contributiva e di computo è **elevata per l'anno 2015 al 31 per cento**.

L'art.1, comma 203, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla **Gestione Separata INPS** e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva al **27 per cento anche per l'anno 2016**.

Per i **soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie**, l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491, ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell'art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'art. 46 bis, comma 1, lett. g), del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012; conseguentemente, per le citate categorie, **l'aliquota per il 2016, è stabilita al 24 per cento**.

Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata **per l'anno 2016**, sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti:

- *Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: **27,72%** (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);*

- *Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie: **24,00%**.*

Collaboratori e figure assimilate:

- *Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: **31,72%** (31,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);*

- *Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: **24,00%**.*

Sono stati, inoltre, fissati - per l'anno 2016 - il massimale ed il minimale nelle seguenti misure:

- il **massimale** di reddito è pari a euro 100.324,00;

- il **minimale** di reddito è pari a euro 15.548,00.

L'art. 52 del D.Lgs. n. 81/2015 ha previsto il **superamento del contratto a progetto**, abrogando quanto disposto dagli art. 61 a 69 bis del D. Lgs. n. 276/2003.

Al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 1° luglio 2015, nell'ambito del flusso Uniemens è stato individuato un nuovo codice "Tipo Rapporto" con le seguenti caratteristiche:

- Tipo rapporto: **18**;

- Descrizione: "**Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)**".

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 13/2016 clicca qui.](#)

8. AZIENDE AGRICOLE - Fissate le aliquote contributive relative agli operai per l'anno 2016

Con **circolare n. 17 del 29 gennaio 2016**, l'INPS ha comunicato che per l'anno 2016, l'aliquota contributiva dovuta al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo è fissata:

- nella misura complessiva del **28,50%**, di cui 8,84% a carico del lavoratore per la generalità delle aziende agricole che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati;
- nella misura del **32,30%**, di cui 8,84% a carico del lavoratore per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale.

Nessuna variazione è intervenuta sui contributi INAIL che dal 1* gennaio 2016 per gli **operai agricoli dipendenti** che rimane fissata al:

- **10,1250**, per l'Assistenza Infortuni sul Lavoro,

- **3,1185**, per l'addizionale Infortuni sul Lavoro.

Nessuna novità per quanto attiene alle agevolazioni **per zone tariffarie nel settore agricolo**. In base alla previsione di cui all'articolo 1, comma 45, della L. n. 220/2010 (Legge di stabilità 2011), sono infatti a regime le misure già in essere fino a luglio 2010.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 17/2016 clicca qui.](#)

9. SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DELLA CONSOB - Determinata la misura e fissate le modalità di pagamento della contribuzione per l'esercizio 2016

Con tre distinte deliberazioni della Commissione Nazionale per le società e la borsa (CONSOB) del **16 dicembre 2015 (nn. 19460, 19461 e 19462)**, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2016, sono stati, rispettivamente, determinati i soggetti tenuti alla contribuzione, fissata la misura della contribuzione dovuta e stabilite le modalità e i termini della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, **per l'anno 2016**. Si tratta dei seguenti soggetti: *SIM, delle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, delle Banche italiane e Poste italiane, di società di gestione del risparmio, di intermediari finanziari, agenti di cambio, promotori finanziari, ecc.*

Il versamento del contributo dovuto dovrà essere effettuato **entro il 15 aprile 2016**, utilizzando esclusivamente l'apposito bollettino precompilato (M.Av) che verrà spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei venti giorni antecedenti la scadenza.

Le **istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza** per i casi di mancata ricezione del bollettino precompilato (M.Av.) verranno pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della CONSOB.

Il versamento del contributo dovuto dalla Borsa Italiana Spa; da MTS Spa; dal Monte Titoli Spa, dalla Cassa di Compensazione e Garanzia Spa e dall'Organismo dei Promotori finanziari, dovrà essere effettuato, **entro il 29 febbraio 2016** (essendo il 28 giorno festivo), mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60006X08 intestato alla CONSOB.

Il versamento del contributo dovuto dai soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2016, al **Registro dei revisori legali e delle società di revisione**, di cui al D.Lgs. n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di Interesse Pubblico, dovrà essere effettuato, mediante bonifico, entro:

a) il **29 febbraio 2016** (essendo il 28 giorno festivo), qualora il bilancio chiuso nel 2015 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

b) il **trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2015**, negli altri casi;

c) il **30 settembre 2016**, per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di Enti di interesse pubblico.

Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il **mancato pagamento** del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della **procedura di riscossione coattiva** ai sensi dell'art. 40 della L. n. 724/1994 e l'applicazione degli **interessi di mora** nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della tre delibera CONSOB clicca qui.](#)

10. ATTESTAZIONI OIV - Delibera dell'ANAC sulle modalità di predisposizione e comunicazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha reso noto che nella seduta del 20 gennaio 2016, il Consiglio dell'Autorità ha assunto la **Delibera n. 43 del 20 gennaio 2016** avente ad oggetto "*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell'Autorità*".

Con tale provvedimento, il Consiglio dell'Autorità, allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, ha deciso di richiedere agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), o strutture con funzioni analoghe, istituiti presso gli enti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, lettera a), di attestare al **31 gennaio 2016** l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione.

La delibera in questione illustra le modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o strutture con funzioni analoghe, e contiene prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Autorità intende effettuare a partire dall'analisi degli esiti delle predette attestazioni nel corso del 2016.

Il termine di pubblicazione delle predette attestazioni, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione di primo livello "*Disposizioni generali*", sotto-sezione di secondo livello "*Attestazioni OIV o di struttura analoga*" dell'ente monitorato, è fissato al **29 febbraio 2016**.

Ricordiamo che **sono tenuti all'attestazione** sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), o le altre strutture con funzioni analoghe, istituite presso le Pubbliche amministrazioni ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione e presso gli enti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, lettera a, del D.Lgs. n. 33/2013.

L'attestazione dovrà presentata **utilizzando l'apposito modello**, fornito con l'Allegato 1 alla delibera n. 43/2016.

La pubblicazione compete al **Responsabile della trasparenza**, il quale, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del citato D.Lgs.n. 33/2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli OIV.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 43/2016 e dei modelli da utilizzare clicca qui.](#)

11. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - L'art. 2495 C.C. non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale - Nuova pronuncia della Corte di Cassazione

La disciplina prevista dall'art. 2495 Codice civile, secondo la quale la cancellazione dal Registro delle imprese delle società di capitali e delle società cooperative, avendo natura costitutiva, ne determina l'estinzione, anche se sopravvivono rapporti giuridici, **non si applica alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale**, "*il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicché l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale*".

Lo ha ribadito la **Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 98 del 27 ottobre 2015**, depositata il 7 gennaio 2016.

Un imprenditore ha proposto reclamo presso la Corte d'appello avverso la pronuncia con la quale il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della propria impresa individuale. In particolare, per sottrarsi al fallimento, l'uomo aveva sostenuto che aveva cessato la sua attività imprenditoriale e che era stato già cancellato dal Registro delle imprese. Di conseguenza, piuttosto che fallire, avrebbe potuto liquidare il proprio patrimonio personale, capiente rispetto ai debiti complessivi accumulati.

La Corte ha rigettato il reclamo e ha confermato il fallimento. Quindi, il fallito ha proposto ricorso per cassazione, ribadendo, tra l'altro, l'avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese, e sostenendo la riferibilità, alla propria vicenda estintiva, della giurisprudenza in materia di liquidazione e cancellazione della società di capitali e di persone.

I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, affermando il principio secondo il quale **“la disciplina di cui all’art. 2495 cod. civ. (nel testo introdotto dall’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003) ... non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale...”**.

I giudici di Cassazione, interpretando l’articolo 2495 C.C., nel testo introdotto dall’articolo 4, D.Lgs. n. 6/2003, hanno sottolineato che l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative (e dei consorzi con attività esterna - Cassazione, n. 19347/2007) dal Registro delle imprese, avendo natura costitutiva, **estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente**.

Per l’imprenditore individuale, invece, la Cassazione ha ritenuto che la nuova disciplina non può trovare applicazione. Mentre, infatti, **con l’estinzione dell’impresa collettiva viene meno la duplicità dei centri di imputazione dei rapporti giuridici**, individuati, da un lato, nelle persone fisiche che partecipano all’attività d’impresa (e sulle quali, dopo l’estinzione, ricadono, nei limiti della loro partecipazione, gli effetti della precedente attività sociale) e, dall’altro, nel soggetto collettivo (dotato di personalità giuridica o di sola autonomia patrimoniale), **l’imprenditore individuale si identifica con la persona fisica che compie l’attività d’impresa**.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

12. PRODOTTI DI PANETTERIA con aggiunta di carbone vegetale - Nota del Ministero della Salute

Il ministero della Salute ha recentemente inviato alle Regioni una nota (**nota 47415 del 22 dicembre 2015**) in relazione alla diffusione dei prodotti di panetteria con l’aggiunta di carbone vegetale attivo, commercializzati con l’indicazione **“pane al carbone vegetale”** (c.d. “pane nero”).

Tenuto conto delle numerose richieste di chiarimento, pervenute dalle varie associazioni di categoria, circa la crescente diffusione sul mercato di prodotti della panificazione connotati dalla presenza di carbone vegetale (c.d. **“pane nero”**), accompagnata da differenti modalità di presentazione del prodotto, il Ministero della Salute - Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia, ha ritenuto necessario fornire i seguenti chiarimenti:

- 1) **è ammissibile** la produzione di un "prodotto della panetteria fine" denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 - All. II - Parte E);
- 2) **non è ammissibile** denominare come "pane" il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al "pane" nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto confezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67);
- 3) **non è ammissibile** aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato del Ministero della Salute e della nota ministeriale clicca qui.](#)

13. COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (C.O.V.) - Comunicazione di immissione sul mercato di pitture vernici e prodotti per le carrozzerie entro il 1° marzo

Scade il 1° marzo 2016 il termine utile per la presentazione della comunicazione di immissione sul mercato di **pitture, vernici e prodotti per carrozzeria**, relativa all’anno 2015.

Ricordiamo che il D. Lgs. n. 161/2006, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 33/2008, obbliga i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell’*Allegato I* (1. Pitture e vernici; 2. Prodotti per carrozzeria), a trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tramite le Camere di Commercio, **entro il 1° marzo di ciascun anno**, i dati e le informazioni previsti all’*Allegato III-bis*, riferiti all’anno precedente.

Soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione COV sono:

- i produttori;
- gli importatori;
- **tutta la filiera della distribuzione fino ai rivenditori al dettaglio.**

In base a quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. o), del citato D.Lgs. n. 161/2006, per **“immissione sul mercato”** si intende **“qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o**

a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali [o gli utenti] e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario”.

Sono **esclusi** i soggetti che versano contributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 540 del 29 ottobre 1999, ai quali incombe l'obbligo di comunicare i dati richiesti **solo alla Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi** e non anche alle Camere di Commercio.

Ricordiamo, per inciso, che fino al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011), rientrava nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per “gli utenti” o consumatori finali.

A seguito delle modificazioni apportate al citato art. 2, comma 1, lett. o, del D. Lgs. 161/2006 dall'art. 40, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, **i soggetti che vendono prodotti ai consumatori finali non devono più presentare la dichiarazione C.O.V.**

La dichiarazione di immissione sul mercato deve essere effettuata **utilizzando l'apposito modello cartaceo**. La stessa **non è soggetta ad imposta di bollo né al pagamento di diritti di segreteria** e va spedita esclusivamente a mezzo **raccomandata senza avviso di ricevimento** al seguente indirizzo:

Raccolta Dati D.LGS. 161/2006 - Camera di Commercio c/o Ecocerved Scarl

Casella Postale 843

35122 Padova Centro (PD).

LINK:

[Per la modulistica e le istruzioni sulla compilazione della dichiarazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento clicca qui.](#)

14. NOTARIATO - Tre nuovi studi su l'abuso del diritto o elusione in materia tributaria, gli acquisti della prima casa di abitazione e l'edilizia convenzionata nella legge di stabilità 2016

Vogliamo segnalare la pubblicazione di seguenti **tre nuovi Studi del Notariato**:

1) Lo Studio n. 151-2015/T, dal titolo **“L'abuso del diritto o elusione in materia tributaria: prime note nella prospettiva della funzione notarile”**.

Il 1° ottobre 2015 è divenuto efficace nel nostro ordinamento tributario l'art. 10-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente, recante la disciplina dell'abuso del diritto o dell'elusione fiscale, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015 volto a disciplinare **“la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente”**, in attuazione dell'art. 5 della legge delega n. 23/2014 *“per un sistema fiscale più equo trasparente e orientato alla crescita”*.

2) Lo Studio n. 5-2016/T dal titolo **“Novità in tema di condizioni per gli acquisti della “prima casa di abitazione” nella Legge di Stabilità 2016”**.

Il comma 55 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) modifica la disciplina dei trasferimenti della “prima casa” di abitazione incidendo, sotto il profilo temporale, su una delle condizioni di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, D.P.R. n. 131/1986, al fine di adeguare la suddetta disciplina alle attuali esigenze e difficoltà della contrattazione immobiliare.

3) Lo Studio n. 17-2016/T dal titolo **“La norma “interpretativa” dell'art. 32, 2° comma, del D.P.R. n. 601/73 in materia di edilizia convenzionata”**.

Il comma 58 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede l'estensione del regime agevolato di cui all'art. 32, comma 2, D.P.R. n. 601/1973 ad una particolare fattispecie.

Essa stabilisce in particolare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 32, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che *“l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al Titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali”*.

LINK:

[Per scaricare il testo dello Studio n. 151-2015/T clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dello Studio n. 5-2016/T clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dello Studio n. 17-2016/T clicca qui.](#)



 **Clicca qui
per verificare se
questo sito web
è legale**

15. FARMACI IN VENDITA SUL WEB - Predisposto il Logo

Identificativo Nazionale

Con il **decreto del Direttore Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 6 luglio 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2016, il Ministero della Salute ha predisposto il **Logo Identificativo Nazionale**, che dovrà essere chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o dell'esercizio commerciale dedicata alla vendita di medicinali, autorizzati alla vendita on line.

Ricordiamo che il logo è stato previsto dal comma 6, dell'art. 112-quater, del D.Lgs. n. 219/2006 (*Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE*), inserito dall'art. 1, comma 1, n. 26 del D.Lgs. n. 17 del 19 febbraio 2014.

Lo stesso Direttore Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico ha successivamente emanato la **circolare 26 gennaio 2016, Prot. 0003799**, indirizzata agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, con la quale vengono illustrate le varie procedure relative al rilascio dell'autorizzazione alla vendita on line, al rilascio del logo identificativo nazionale e al collegamento ipertestuale all'elenco dei venditori on line autorizzati, all'utilizzo del logo, all'utilizzo delle vetrine virtuali dei medicinali venduti on line e al trasporto dei medicinali venduti on line.

Possono vendere on line medicinali senza obbligo di prescrizione solo le farmacie e gli esercizi commerciali, parafarmacie o "corner della salute", della Grande distribuzione organizzata, **previo ottenimento di specifica autorizzazione all'uso rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma** ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome.

La procedura finalizzata all'avvio dell'attività si articola **due distinte fasi consecutive**. La prima, concernente la richiesta di autorizzazione, **gestita dalla Regione o Provincia autonoma** o dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome e la seconda, relativa alla registrazione ed all'ottenimento del logo identificativo nazionale, **curata dal Ministero della salute**.

Il sito utilizzato dalla farmacia o dall'esercizio commerciale per il commercio elettronico deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione dell'Autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione;
- b) il collegamento ipertestuale verso il sito web del Ministero della Salute dedicato alla vendita on line;
- c) il logo identificativo nazionale definito dal Ministero della Salute.

Ricordiamo, infine, che **in Italia non è consentita la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione medica**.

La vendita online è possibile **solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione**, cosiddetti **SOP**, che comprendono i farmaci da banco, anche detti **OTC (Over The Counter)**, che sono medicinali da automedicazione e che come tali vengono indicati solitamente per disturbi di lieve entità. Sono usati per un breve periodo di tempo e per essi non è necessario l'intervento del medico.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero della Salute clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere all'apposita sezione del sito del Ministero della Salute clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla procedura di registrazione nell'elenco delle farmacie e servizi commerciali autorizzati clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
(DAL 25 AL 30 GENNAIO 2016)

1) Ministero della Salute - Decreto 6 luglio 2015: Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita online dei medicinali. (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 5 novembre 2015: Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2016 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media. (Delibera n. 605/15/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

3) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 3 settembre 2015: Individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti. (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero della Salute - Comunicato: Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario. (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

5) Decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10: Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dell'Interno – Decreto 30 novembre 2015, n. 223: Regolamento recante modifiche al decreto 24 ottobre 2007, n. 220, in materia di iscrizione agli elenchi provinciali delle associazioni e delle organizzazioni antirackett ed antiusura. (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto 30 dicembre 2015: Definizione dei canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiorecipienti o televisivi per l'anno 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Delibera 16 dicembre 2015: Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2016. (Delibera n. 19460). (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

9) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Delibera 16 dicembre 2015: Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2016. (Delibera n. 19461). (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

10) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Delibera 16 dicembre 2015: Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2016. (Delibera n. 19462). (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

11) Legge 28 gennaio 2016, n. 11: Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

12) Istituto Nazionale di Statistica - Comunicato: Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), senza tabacchi, relativi al mese di dicembre 2015, dati dell'indice FOI relativi al mese di dicembre degli anni 1977-2015 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2015=100 e variazioni percentuali dell'indice FOI tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo del 1984, misurate escludendo tale anno. (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

*Non so come la pensi tu, ma **Confucio** la pensava così:*

**NON IMPORTA SE TI MUOVI PIANO
L'IMPORTANTE E' CHE
NON TI FERMI.**

BUONA GIORNATA !